

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

COLLABORAZIONE COL COMUNE DI LEGNANO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 TRA LA PREFETTURA DI MILANO ED IL COMUNE DI LEGNANO PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI IN FUGA DAL CONFLITTO BELLICO.	<i>Nr. Progr.</i>	30
	<i>Data</i>	22/03/2022
	<i>Seduta NR.</i>	14

L'anno DUEMILAVENTIDUE questo giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, IN VIDEOCONFERENZA MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

COLLABORAZIONE COL COMUNE DI LEGNANO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 TRA LA PREFETTURA DI MILANO ED IL COMUNE DI LEGNANO PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI IN FUGA DAL CONFLITTO BELLICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che, nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso in Italia di cittadini ucraini in fuga dal conflitto;

Richiamato il Decreto Legge n. 16 del 28.02.2022 recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che all'art. 3 ha disciplinato specifiche misure di accoglienza relative ai profughi provenienti dall'Ucraina, stanziando complessivamente € 91.864.260,00 per l'anno 2022;

Vista la circolare ministeriale n. 20853 del 2 marzo 2022 con la quale il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione invita i Prefetti a sottoscrivere con i Comuni accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, per disciplinare le disponibilità all'accoglienza pervenute dagli Enti Locali, secondo la disciplina del sistema dei C.A.S.;

Vista l'ordinanza n. 872 del 04.03.2022 del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" in cui:

- L'art. 2: sottolinea che i Commissari delegati provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali le Prefetture – Uffici territoriali del Governo;
- L'art. 3: evidenzia che le Prefetture – Uffici territoriali del governo:
 - Provvedono a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio dei cittadini ucraini mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e mediante il Sistema di accoglienza e integrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16;
 - Possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021;
- L'art. 9 dispone specifiche deroghe al D.Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti) al fine di rendere tempestiva l'attivazione delle misure di accoglienza;

Considerato che il Prefetto di Milano è incaricato, ai sensi del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563 e dell'art. 3 del relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996) a disporre interventi di prima assistenza in favore di immigrati irregolari sbarcati nelle coste italiane, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando nella provincia di Milano le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 emanato in attuazione delle direttive europee n. 32/2013 e n. 33/2015, il quale agli artt. 9 e 11 affida ai Prefetti il compito di attivare strutture le strutture temporanee di accoglienza di cui alla Legge 30.12.1995 n. 563, quali strutture di articolazione del servizio di soccorso e di prima accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nonché centri di accoglienza straordinari;

Visto l'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che prevede la competenza degli Enti locali, Regioni e Stato nella programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

Valutato che l'art. 2 della legge 328/2000 individua come aventi titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari nel rispetto degli accordi internazionali, gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e prevede che sono garantite ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Visto che l'art. 6 della legge 328/2000 conferisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;

Richiamato l'art. 15 della legge 241/90 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'art. 5.6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) che disciplina le condizioni di esclusione dalle disposizioni sugli appalti nel caso di accordi conclusi esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici (partenariato pubblico-pubblico);

Dato atto che il Comune di Legnano, con deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2022 e successiva determinazione dirigenziale n. 31 dell'11.03.2022, ha sottoscritto uno specifico Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 con la Prefettura di Milano per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto bellico (Allegato 1);

Rilevato che l'oggetto dell'accordo di collaborazione prevede che le strutture individuate per l'accoglienza dei profughi "potranno anche essere ubicate nei Comuni dell'ambito del piano di zona Alto Milanese a cui appartiene il Comune di Legnano quale ente capofila";

Richiamata la comunicazione dell'Ufficio di Piano Alto Milanese del 9/3/2022 con la quale si chiede di raccogliere e segnalare al Comune di Legnano le disponibilità di appartamenti e/o posti letto, al fine di avere un quadro preciso sulla base del quale successivamente il Comune di Legnano affiderà la realizzazione dei Centri di Accoglienza Straordinari (CAS) ai soggetti attuatori;

Ritenuto di collaborare con il Comune di Legnano:

- all'attuazione di un sistema diffuso di CAS nei territori dell'ambito territoriale sociale del legnanese e del castanese mettendo a disposizione immobili privati ubicati nel Comune di Busto Garolfo che daranno il relativo consenso:

- individuando nel responsabile dei servizi sociali il funzionario referente con il Comune di Legnano e con l'Ufficio di Piano al fine di coordinare gli interventi e le azioni finalizzate alla gestione ottimale dei CAS e delle altre misure di accoglienza e/o integrazione;

Dato atto che la presente determinazione non presuppone il visto di regolarità contabile in quanto non cagiona alcun onere diretto o indiretto al bilancio comunale;

Visto l'art. 19 dello Statuto in merito alle competenze della Giunta Comunale,

Visto l'articolo 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista tecnico, espresso dalla Responsabile dell'Area Promozione della Persona;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. di richiamare le motivazioni in premessa quale parte integrante ed espressa motivazione del presente atto;
2. di prendere atto dell'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 tra la Prefettura di Milano e il Comune di Legnano per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto bellico (Allegato 1);
3. collaborare con il Comune di Legnano:
 - a. all'attuazione di un sistema diffuso di CAS nei territori dell'ambito territoriale sociale del legnanese e del castanese mettendo a disposizione immobili privati ubicati nel Comune di Busto Garolfo che daranno il relativo consenso:
 - b. individuando nel responsabile dei servizi sociali il funzionario referente con il Comune di Legnano e con l'Ufficio di Piano al fine di coordinare gli interventi e le azioni finalizzate alla gestione ottimale dei CAS e delle altre misure di accoglienza e/o integrazione;
4. di incaricare il Responsabile del Settore Servizi Sociali all'adozione dei provvedimenti e di tutti gli atti necessari a quanto previsto dal precedente punto 2;
5. di dare mandato a tutti i Responsabili dei Settori di collaborare e fornire idoneo supporto con ogni mezzo disponibile al Settore Servizi Sociali al fine di fronteggiare l'emergenza profughi ucraini;
6. di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L., al di consentire al Settore Servizi Sociali l'immediata attivazione delle forme di collaborazione con il Comune di Legnano sottoscrizione dell'accordo di collaborazione ed il finanziamento di 25 unità di posti in singole unità abitative presso il CAS;
7. di disporre che, in conformità all'art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'albo on line sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^a comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 30 DEL 22/03/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **30** del **22/03/2022**

OGGETTO

COLLABORAZIONE COL COMUNE DI LEGNANO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 TRA LA PREFETTURA DI MILANO ED IL COMUNE DI LEGNANO PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI IN FUGA DAL CONFLITTO BELLICO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 16/03/2022

IL RESPONSABILE DI AREA
MARINELLA ZAMBRANO



PREFETTURA DI MILANO
Ufficio Territoriale del Governo



Città di Legnano

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 TRA LA PREFETTURA DI MILANO ED IL COMUNE DI LEGNANO PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI IN FUGA DAL CONFLITTO.

CONSIDERATO che, nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso in Italia di cittadini ucraini in fuga dal conflitto.

VISTA la ministeriale n. 20853 del 2 marzo 2022 con la quale il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione invita i Prefetti a sottoscrivere con i Comuni accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della l.241/1990, per disciplinare le disponibilità all'accoglienza pervenute dagli Enti Locali, secondo la disciplina del sistema dei C.A.S;

CONSIDERATO che il Prefetto di Milano è incaricato, ai sensi del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563 e dell'art. 3 del relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996) a disporre interventi di prima assistenza in favore di immigrati irregolari sbarcati nelle coste italiane, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando nella provincia di Milano le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 emanato in attuazione delle direttive europee n. 32/2013 e n. 33/2015, il quale agli artt. 9 e 11 affida ai Prefetti il compito di attivare strutture le strutture temporanee di accoglienza di cui alla legge 30.12.1995 n. 563, quali strutture di articolazione del servizio di soccorso e di prima accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nonché centri di accoglienza straordinari.

VISTO l'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che prevede la competenza degli enti locali, regioni e Stato nella programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

VALUTATO che l'art. 2 della legge 328/2000 individua come aventi titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari nel rispetto degli accordi internazionali, gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e prevede che sono garantite ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

VISTO che l'art. 6 della legge 328/2000 conferisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale.

VISTO l'art. 15 della legge 241/90 che prevede la conclusione tra amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.



PREFETTURA DI MILANO
Ufficio Territoriale del Governo



Città di Legnano

VISTO l'art. 5 c. 6 lettera c) del D.L.vo 18/4/2016 n. 50 (Codice degli appalti) che individua l'esclusione dalle disposizioni sugli appalti di servizi per le attività poste in essere previa conclusione di partenariati pubblico-pubblico.

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16.

VISTA l'O.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022 la quale, all'art. 3, comma 2, prevede che le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con d.m. del 29 gennaio 2021.

VALUTATO che la Prefettura di Milano ed il Comune di Legnano, per dare corso all'attuazione delle disposizioni in ordine all'obbligo di accogliere temporaneamente i cittadini ucraini che sono in fuga dal conflitto bellico, conformemente al Decreto del Ministro dell'Interno 29 gennaio 2021 intendono creare un partenariato pubblico-pubblico per pervenire ad una forma di accoglienza territoriale che articoli e componga al meglio le attività dei due livelli istituzionali dello Stato e degli enti locali, tutti coinvolti nell'accoglienza ai profughi e per disciplinare il servizio di "prima accoglienza dei cittadini ucraini e la gestione dei servizi connessi"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano nella persona del Signor Prefetto Dott. Renato Saccone

E

Il Comune di Legnano nella persona del Dirigente del Settore attività educative e sociali Dott. Marco Dallatomasina;

Articolo 1 Oggetto della Accordo

1. Il presente Accordo tra la Prefettura ed il Comune di Legnano ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza per un numero di posti di accoglienza in strutture comunali, del Terzo Settore o del privato sociale, **fino a n. 150 posti** nonché la gestione ed il funzionamento dei centri di accoglienza straordinari previsti dall' articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e successive modifiche.

In particolare, il Comune di Legnano si impegna a:

- a. mettere a disposizione n. 25 posti **in singole unità abitative**, prontamente fruibili allo scopo a decorrere dal 14 marzo 2022;
- b. a reperire gli ulteriori posti sino a raggiungere il numero di 150, sulla base del bisogno



PREFETTURA DI MILANO
Ufficio Territoriale del Governo



Città di Legnano

- rilevato e inviando l'elenco delle strutture alla Prefettura. Le strutture individuate potranno anche essere ubicate nei Comuni dell'ambito del piano di zona Alto Milanese a cui appartiene il Comune di Legnano quale ente capofila;
- c. farsi carico degli eventuali oneri economici per l'adeguamento delle strutture di accoglienza;
 - d. erogare il servizio di accoglienza nelle strutture sopra indicate per il tramite di enti gestori dallo stesso individuati;
 - e. supportare la Prefettura di Milano, nella gestione territoriale dell'accoglienza dei profughi ucraini attraverso azioni di sostegno sociale e di orientamento per un'accoglienza mirata ed attenta alle caratteristiche personali e familiari di ciascun profugo o del nucleo familiare, finalizzata al superamento della condizione di bisogno e di fragilità derivante dal trauma della migrazione;
 - f. segnalare la presenza di profughi ucraini bisognosi delle misure di accoglienza di cui al presente accordo sul territorio dei Comuni dell'ambito del piano di zona Alto milanese a cui appartiene il Comune di Legnano;

La Prefettura si impegna a:

- g. inserire in modo prioritario nelle strutture di cui al presente Accordo, laddove possibile, i profughi ucraini bisognosi di accoglienza che abbiano relazioni familiari preesistenti sul territorio dei Comuni dell'ambito del piano di zona Alto milanese a cui appartiene il Comune di Legnano di cui al precedente punto f.;
 - h. inserire in modo prioritario profughi ucraini già dimoranti nei Comuni dell'ambito del piano di zona Alto Milanese a cui appartiene il Comune di Legnano arrivati dopo il 24.02.2022.
2. I servizi oggetto del presente Accordo dovranno essere svolti secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche relative alla gestione dei CAS per strutture collettive o per singole unità abitative, sino a **n. 150 posti** complessivi. In particolare il Comune di Legnano avvierà sin da subito le procedure per l'affidamento della gestione delle strutture che dovessero rendersi disponibili all'esito della gara secondo il capitolato d'appalto e le specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.01.2021.
- L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 2 **Beni immobili**

Il Comune di Legnano mette a disposizione locali comunali per l'accoglienza sopra indicati, nelle condizioni in cui essi si trovano attualmente, fatti salvi gli interventi strettamente necessari ed urgenti per rendere fruibili tali immobili nell'attuale contesto di emergenza.

Articolo 3 **Durata dell'Accordo, modifica e opzione di rinnovo**

1. La durata dell'Accordo decorre dalla data della sottoscrizione al 31.12.2022;
2. Nel caso in cui lo stato di emergenza dovesse proseguire oltre il 31.12.2022, la Prefettura

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005*



PREFETTURA DI MILANO
Ufficio Territoriale del Governo



Città di Legnano

comunicherà al Comune di Legnano la volontà di rinnovare il presente Accordo mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo originario.

3. L'eventuale modifica del numero complessivo di posti di cui all'art. 1, conseguente sia all'attivazione di nuove strutture che alla chiusura di quelle in funzione, tenuto conto delle presenze effettive al momento della richiesta nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi, potrà essere effettuata dalle Parti con semplice comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC.

Articolo 4 **Sistema dei controlli**

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione dell'Accordo la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a. alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b. all'adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie;
 - c. all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
 - d. al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e. all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
 - f. all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto della Accordo, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro;
5. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dal Comune di Legnano al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

Articolo 5 **Obblighi di collaborazione del Comune di Legnano nello svolgimento dei controlli**

1. Il Comune di Legnano assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo dei servizi di accoglienza svolti direttamente o tramite Enti gestori, anche garantendo la presenza costante, presso ogni centro, della documentazione necessaria ai fini

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005*



PREFETTURA DI MILANO
Ufficio Territoriale del Governo



Città di Legnano

della verifica per ciascuna struttura della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Articolo 6 Rimborsi

I servizi di accoglienza verranno affidati ad Enti del Terzo Settore o del privato sociale in base al capitolato d'appalto e alle specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.01.2021. L'importo giornaliero massimo rimborsabile, sulla base delle effettive presenze, sarà pari all'importo di aggiudicazione, nei limiti dei costi medi di riferimento anch'essi approvati con il d.m. predetto.

Articolo 7 Liquidazione del rimborso

Al fine della liquidazione del rimborso, il Comune di Legnano trasmette alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle note spese, le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento nonché la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto nel decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

Articolo 8 Recesso dalla Accordo

1. La Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal presente Accordo , con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Comune di Legnano tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione dell'Accordo, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula dell'Accordo, tra le quali la cessazione delle esigenze di accoglienza di cittadini ucraini .
2. In caso di recesso per giusta causa, il Comune di Legnano ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni dell'Accordo.

Articolo 9 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. Il Comune di Legnano ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dell'Accordo in essere con la Prefettura.
3. Il Comune di Legnano è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti,



PREFETTURA DI MILANO
Ufficio Territoriale del Governo



Città di Legnano

consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. Il Comune di Legnano si impegna ad osservare, nell'ambito delle attività di trattamento dati necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" ed il D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101.

La Prefettura di Milano
IL PREFETTO
Dott. Renato Saccone

Il Comune di Legnano
IL DIRIGENTE
Dott. Marco Dallatomasina

Milano, 11/03/2022

Legnano, 11/03/2022

Costituiscono parte integrante della presente Accordo i seguenti allegati:

- Capitolato speciale d'appalto approvato con D.M. 29.01.2021
- ALLEGATO 1BIS - Specifiche tecniche integrative relative alla erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera a)
- ALLEGATO 2BIS - Specifiche tecniche integrative relative alla erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera b)
- ALLEGATO A - Tabella dotazione minima del personale.
- ALLEGATO B - costi di riferimento per i rimborsi;
- Tabella attività ordinarie servizio di pulizia-Tabella Frequenze pulizia